



COMUNE DI ROLETTO

Provincia di Torino Cap. 10060
tel. 0121/542128-0121/542872 fax 0121 342470

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 28.01.2000
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 17.05.2000
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 19.06.2003
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 25.09.2009

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art. 1 – utilizzo per attività sportive

1. I locali e le attrezzature che costituiscono la palestra comunale sita in Via Costa n. 27, prioritariamente destinata ad uso scolastico, possono essere utilizzati fuori orario scolastico per attività sportive ai fini del miglioramento della qualità di vita della popolazione. La palestra non può essere richiesta e utilizzata per l'esercizio di attività sportive quali il calcetto e l'hockey, e per tutte le attività che possano pregiudicare la buona conservazione della struttura e degli arredi.
2. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma precedente, la palestra può essere utilizzata esclusivamente in orario extrascolastico. La priorità di utilizzo spetta ad attività sportive organizzate da Associazioni giuridicamente riconosciute esistenti nel Comune di Roletto.

Art. 2 – modalità di gestione

1. La palestra comunale potrà essere gestita attraverso una delle seguenti forme:
 - a) gestione diretta da parte del Comune;
 - b) affidamento in concessione.
2. Nel caso la Giunta Comunale disponga l'affidamento in concessione, il concessionario sarà scelto prioritariamente tra le associazioni locali che hanno tra i loro fini statuari finalità sportive e/o ricreative. Qualora non si rinvenga la disponibilità di alcuna associazione locale, sarà possibile l'affidamento a privati, cooperative, ditte o ad associazioni diverse. In entrambi i casi, i criteri di selezione e le condizioni essenziali della concessione saranno determinate con delibera della Giunta Comunale e nel bando di gara, da pubblicarsi in modo da garantire un'efficace pubblicità a livello locale. Nel bando di concessione saranno contenute opportune riserve di utilizzo gratuito del centro sportivo a favore del comune, per sé, per le scuole e per le associazioni locali.
3. La scelta del concessionario dovrà preferibilmente cadere su di una Associazione sportiva giuridicamente riconosciuta ed avente sede nel Comune.

Art. 3 – doveri del concessionario

1. Il concessionario nominerà uno o più responsabili che organizzeranno l'apertura, chiusura, pulizia, vigilanza della palestra e costituiranno punto di riferimento per l'Amministrazione Comunale.
2. L'entrata e l'uscita degli utenti dovranno essere controllate dal/dai responsabili di cui al comma precedente, che dovrà altresì vigilare e limitare l'accesso agli estranei. Nella palestra si potrà accedere solo con scarpe da ginnastica da calzare pulite sul posto; è vietato introdurre animali di qualsiasi specie e oggetti di vetro. Nella palestra e in tutti i locali di servizio, compresi i servizi igienici, è vietato fumare.
3. L'Amministrazione comunale con propria delibera provvederà ad approvare la proposta di tariffe che il concessionario intenderà applicare agli utenti, salvo che i limiti minimi e massimi delle tariffe applicabili non siano già stati indicati nel bando per l'affidamento in gestione.
4. Non è consentito in alcun modo cedere a terzi la propria concessione all'uso della palestra.
5. Gli utenti dovranno essere muniti dei certificati sanitari richiesti dalla legge per i tipi di attività svolte e in caso di inadempienza ne risponderà il concessionario.

Art. 4 – attrezzature

1. tutte le attrezzature presenti nella palestra sono di proprietà del Comune e di uso primario per le attività scolastiche; pertanto il loro utilizzo extrascolastico può avvenire, ma in modo particolarmente diligente e corretto. In caso di danneggiamento non giustificato dall'uso, il concessionario provvederà ad eventuali riparazioni o sostituzioni; ciò varrà anche per l'intero fabbricato.

Art. 5 – inadempimento – revoca concessione

1. La concessione sarà revocata dall'Ente Locale, a suo imprescindibile giudizio, in caso di violazione al presente regolamento e alle leggi vigenti. Qualora si accerti un comportamento irregolare da parte degli utenti ne risponderà il concessionario al quale verrà data una scadenza per la normalizzazione. Qualora non vi provveda, l'Ente stabilirà, con adeguata motivazione, la revoca della concessione.

Art. 6 – utilizzo per fini diversi dall'attività sportiva

1. I locali e le attrezzature del complesso della palestra comunale, prioritariamente destinata ad uso scolastico e sportivo, possono essere utilizzati fuori dall'orario scolastico e compatibilmente con gli impegni e le prenotazioni per l'uso sportivo, per lo svolgimento delle seguenti attività non sportive, nei limiti massimi di capienza derivanti dalle vigenti disposizioni normative:
 - attività ricreative e culturali
 - svolgimento di feste e manifestazioni diverse
2. L'utilizzo per i fini indicati dal presente articolo è consentito solo per iniziative, feste e manifestazioni organizzate dal comune, dalla scuola, dalla parrocchia di Roletto o dalle associazioni locali.
3. L'utilizzo per i fini indicati dal precedente articolo è concesso secondo modalità stabilite dalla Giunta che potrà, a sua discrezione, istituire il pagamento di un contributo per far fronte al pagamento delle utenze. Sarà a carico degli organizzatori la pulizia dei locali a seguito della manifestazione, che dovranno essere riconsegnati puliti.

Art. 7 – utilizzo per fini diversi dall'attività sportiva – doveri dei richiedenti

1. Nel caso di utilizzo dei locali per i fini indicati dall'art. 6, la richiesta di utilizzo della palestra dovrà essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante del gruppo o associazione, e dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione programmata.
2. La richiesta di utilizzo della palestra dovrà indicare dettagliatamente:
 - a) l'utilizzo cui si intende adibire il centro sportivo, specificando il tipo di manifestazione che si intende organizzare e le eventuali altre associazioni o gruppi coinvolti.
 - b) il numero di persone che si prevede di ospitare;
 - c) il nominativo della persona che si assume la responsabilità di far rispettare il presente regolamento, di aprire e chiudere i locali, di consentire l'accesso all'iniziativa o manifestazione al numero massimo di persone consentite;
 - d) l'impegno ad utilizzare l'impianto sportivo in conformità alle disposizioni previste dal regolamento, ed a lasciare i locali puliti ed in ordine.
 - e) se è previsto l'allestimento di impianti o attrezzature soggette a certificazione (impianti di illuminazione o di amplificazione, palchi, altre strutture mobili ...) . In caso positivo, prima dell'inizio della manifestazione dovranno essere prodotte le certificazioni di conformità previste dalle vigenti disposizioni.
3. Per qualsiasi attività organizzata all'interno del centro sportivo il richiedente dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni, licenze, assicurazioni, senza alcuna responsabilità per il Comune che concede l'utilizzo dei locali.
4. A qualsiasi richiesta farà seguito risposta dell'Amministrazione in cui verranno precisate eventuali condizioni diverse da quelle elencate nel punto 2.
5. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di revocare l'autorizzazione all'uso dei locali della palestra nel caso in cui si presentino particolari ed improrogabili esigenze.

Art. 8 – divieti

1. Nel caso di utilizzo dei locali per i fini indicati dall'art. 6, gli organizzatori dovranno vigilare affinché gli arredi e le attrezzature sportive presenti all'interno della palestra non vengano utilizzati per fini impropri, non vengano danneggiate o asportate durante la manifestazione. Dovranno assicurarsi che le attrezzature sportive presenti siano disposte in modo da non creare pericolo per l'incolumità dei presenti e non ostruiscano le vie di fuga. Qualora la manifestazione preveda il posizionamento di sedie, tavoli o altri arredi, gli organizzatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite dagli uffici preposti, al fine di evitare di ostruire le vie di fuga o creare intralcio al movimento delle persone all'interno del locale.
2. In ogni caso, in tutto il complesso sportivo, è vietato fumare, usare fiamme libere, cucinare, e svolgere qualsiasi attività che possa comportare il rischio di incendio, pregiudicare la buona conservazione dei locali o delle attrezzature o la sicurezza dei convenuti.